

**Allegato B al PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE**

**PROCEDIMENTO ADOTTIVO E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE**

**Presentazione di disponibilità all'adozione al decreto di idoneità (Tribunale per i Minorenni)**

- A. Il Tribunale per i Minorenni riceve la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale.
- B. Se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità all'équipe adozioni consultoriale competente per territorio.
- C. Ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti (anche chiedendo, nel caso, una nuova relazione ad un'altra équipe adozioni) e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare;
- D. Trasmette immediatamente il decreto, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente Autorizzato.
- E. Trasmette copia del decreto all'équipe adozioni consultoriale di competenza.

**Accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso in Italia del bambino (enti autorizzati)**

Nella fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso del bambino, l'ente autorizzato:

- A. riceve dagli aspiranti genitori adottivi l'incarico di curare la procedura di adozione.
- B. Svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto d'idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
- C. Cura gli eventuali aggiornamenti della relazione psicosociale richiesti dalle competenti autorità dei paesi esteri.
- D. Accompagna la coppia qualora le competenti autorità dei paesi esteri richiedessero particolari certificazioni medico-specialistiche.
- E. Raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita.

- F. Trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
- G. Assiste i genitori adottivi in tutte le attività da svolgere nel paese straniero.
- H. Riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario.
- I. Riceve dall'Autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione dell'Aia e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'art. 38 della legge 184/83 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi.
- J. Informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e le Equipres Adozioni Consultorio Familiare della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia.
- K. Certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.
- L. Riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al Tribunale per i minorenni e alla Commissione.
- M. Vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti.
- N. Certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater.
- O. Certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *I-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. Nella rendicontazione dei costi consegnata alla coppia, relativa a tutte le fasi del processo, devono essere chiaramente riportate le spese complessive e l'ammontare di quanto effettivamente dovuto all'ente al netto degli eventuali contributi regionali.

#### **Documentazione raccolta dalle equipres adozioni consultoriali**

Compito delle equipres adozioni consultoriali è anche quello di raccogliere e aggiornare la documentazione sulla coppia o famiglia adottiva con tutte le notizie relative al percorso adottivo,

ricevute dalla coppia o dall'ente autorizzato, e di ogni informazione utile sul minore adottato di carattere anamnestico, sociale e legale quali:

- notizie relative a particolari abitudini o stili di vita in riferimento al paese di origine del bambino;
- le ragioni della messa in stato di adozione del minore;
- precedenti esperienze di affido o inserimento in istituto ed i motivi dell'eventuale cambiamento della situazione;
- la collocazione del minore in attesa dell'adozione ed il tipo di accudimento sostitutivo genitoriale ricevuto;
- le raccomandazioni per l'abbinamento ad una coppia genitoriale adottiva;
- la preparazione o l'atteggiamento del minore rispetto all'adozione (in relazione all'età);

e di carattere sanitario, quali:

- mediche (vaccinazioni, malattie, traumi fisici, fattori di rischio biologico e neurologico, necessità di cure mediche);
- psicologiche (diagnosi psicologiche, traumi emotivi, fattori di rischio nello sviluppo psicologico, test ed osservazioni, necessità di cure o sostegno psicoterapeutico).

Ogni informazione sul minore adottato deve essere sottoscritta dai genitori adottivi e correlata dalla fonte di origine.

### **Ingresso in Italia del Minore (Tribunale per i Minorenni)**

Il Tribunale per i Minorenni riceve dall'Ente Autorizzato copia degli atti e della documentazione relativa al minore.

Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia:

1. verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni;
2. accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori;
3. ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore:

1. riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affido preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali dello Stato il diritto di famiglia e dei minori;
2. decorso il periodo di un anno, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto sia tuttora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi.

